



TRIBUNALE DI TREVISO

nel giudizio R.G. es. n. 2620/2022

promosso da [REDACTED]

contro [REDACTED]

Il G.O.T.

dà atto che entro la data fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ovvero il giorno 22/02/2024 le parti esecutanti hanno depositato note per la trattazione scritta che si intendono qui integralmente richiamate, insistendo in particolare per l'assegnazione dei beni pignorati.

Ciò premesso,

Il G.E.

dando atto di quanto sopra,

rilevato che appare opportuno tentare un esperimento di vendita prima di procedere all'eventuale assegnazione dei beni oggetto di pignoramento,

esaminata la documentazione del presente procedimento esecutivo;

letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore dott. [REDACTED]

ritenuto che il prezzo base di vendita debba essere determinato in misura pari alla stima di cui alla perizia in atti pari rispettivamente ad Euro 6.200,00 ed Euro 200,00;

visto l'art. 532 c.p.c. e ritenuto di disporsi **la vendita senza incanto**;

considerato che, pur a seguito dell'entrata in vigore del sistema delle vendite forzate telematiche, spetta comunque al Giudice dell'Esecuzione stabilire le modalità della vendita;

DISPONE

la vendita della piena proprietà pari al 100% dei marchi:

a) marchio “K3” registrato in Italia presso UIBN con il n. di registrazione primo deposito 302015000028470 il 16/12/2016 (n. domanda primo deposito 302015000028470 dd. 29/06/2015), per un prezzo base di Euro 6.200,00;

b) marchio “Arquo” registrato in Italia presso UIBN con il n. registrazione primo deposito 000887436 il 07/04/2003 (n. domanda primo deposito 3020002901074759 dd. 20/12/2002), per un prezzo base di Euro 200,00;

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e meglio descritti nella perizia estimativa depositata.

DELEGA

per le operazioni di vendita sincrona di cui all’art .591 bis terzo comma n. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 cpc **la dott.ssa Caterina Carrer, con studio in Treviso, Palazzo della Luce – Via San Nicolò n. 42, tel: 0422 1490370, email: caterinacarrer@studiocaterinacarrer.com; pec: caterinacarrer@legalmail.it;**

C.F. CRRCRN68R63Z133C;

nomina il professionista delegato anche CUSTODE autorizzandolo, fin d’ora, a compiere ogni azione anche giudiziaria per la conservazione del marchio pignorato;

DISPONE

in caso di mancata vendita entro 9 mesi da oggi, nonostante l’espletamento di tre successive tornate di vendite sincrone a prezzo progressivamente ribassato fino al limite di un quarto, anche in ordine all’eventuale dimezzamento del prezzo ai sensi dell’art. 591, comma 2, primo periodo cpc, il delegato dovrà terminare le operazioni di vendita e trasmettere gli atti al G.E.

si riserva di prorogare tale termine ove il professionista delegato, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso.

DETERMINA

in favore del professionista delegato ai sensi dell’art. 2 comma 6 D.M. 227/15 un acconto di € 1.000,00 quale anticipo sui compensi e fondo spese, disponendo che parte esecutante versi entro trenta giorni tale somma, con avvertimento che in caso di omesso versamento il professionista delegato provvederà ad apposita informativa ai fini delle valutazioni del G.E. in ordine alla eventuale dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione,

si riserva di disporre il versamento di ulteriori anticipi ad istanza del professionista delegato.

DISPONE

che il professionista delegato provveda all'accensione di un apposito conto corrente bancario avente la consultazione *on-line*, intestato alla presente specifica procedura esecutiva con mandato ad operarvi al professionista delegato stesso e sul quale dovranno essere accreditati mediante bonifico da parte dei creditori l'acconto di € 1.000,00 appena sopra indicato, da parte di eventuali offerenti la cauzione necessaria per partecipare alla gara telematica nonché da parte dell'aggiudicatario il saldo prezzo nonché le spese conseguenti al trasferimento.

PONE

gli oneri economici necessari alla pubblicità e quelli relativi al gestore delle vendite telematiche, qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio delle parti creditrici, avvertendole che:

-la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che, in tal caso, sarà valutata la eventuale improcedibilità dell'esecuzione;

-se la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche non sarà effettuata nel termine stabilito per causa imputabile ai creditori il Giudice dichiarerà con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo ex art. 631 *bis* c.p.c.

AVVERTE

parte creditrice procedente che dovrà versare, ai sensi l'art. 18 bis del DPR 115/2012, un ulteriore contributo di pubblicazione pari ad Euro 100,00 per ogni lotto e ogni esperimento di vendita relativo a **tutti i beni mobili registrati** come previsto dall'art. 15 co. 1. del DL 83/2015, con avvertimento che, in mancanza, non si procederà alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche.

DETERMINA

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate

ATTIVITÀ PRELIMINARI

il professionista delegato provvederà preliminarmente:

-a redigere e l'avviso di vendita completo delle condizioni generali di vendita mobiliari, da reperire aggiornate sull'area riservata alle procedure concorsuali del Tribunale di Treviso;

-a esperire la vendita entro 90 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC al Delegato della presente ordinanza di delega e a disporre la pubblicità della presente delega con l'oscuramento dei dati sensibili

- sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490, comma 1, e 631 bis cpc;
- sul rete internet all'indirizzo www.astegiudiziaria.com; www.astalegale.net; oltre a quanto previsto dall'art. 490, comma 2, cpc;
- presso l'albo degli avvisi tenuto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

-a invitare i creditori e gli offerenti a partecipare telematicamente per la deliberazione sull'offerta e per l'eventuale gara tra gli offerenti;

-a fissare un termine per il deposito telematico delle domande di partecipazione entro le ore 13 del secondo feriale precedente a quello dell'asta;

-a redigere il verbale relativo alle suddette operazioni;

-a ricevere la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 cpc.

DISPONE INOLTRE

- a) lo svolgimento della vendita è stabilito con modalità sincrona. Le offerte dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Decreto 26/2/2015 n. 32 artt.12 e segg. e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia;
- b) la perizia estimativa unitamente agli allegati sarà visibile sul sito del Tribunale di Treviso nell'area dedicata alle vendite giudiziarie e nella scheda del lotto di vendita pubblicato sul portale delle vendite telematiche del Ministero della Giustizia;
- c) le offerte criptate contenenti le domande di partecipazione per la vendita sincrona saranno aperte ed esaminate esclusivamente il giorno fissato per l'asta tenuta dal delegato alla presenza degli offerenti on line;
- d) saranno dichiarate inammissibili: le offerte criptate e analogiche depositate oltre il termine sopra indicato, le offerte inferiori al valore del cespite come sopra determinato;

- e) il delegato è altresì autorizzato ad indicare nell'avviso di vendita le successive 3 aste con prezzo base ribassato del 25% per ogni asta da effettuarsi con cadenza nei 30 giorni successivi all'incanto eventualmente dichiarato deserto;
- f) qualora sia presentata ritualmente un'offerta criptata pari o superiore al valore del cespite come sopra determinato, la stessa sarà senz'altro accolta;
- g) qualora siano presentate più offerte criptate, il Delegato inviterà in ogni caso tutti gli offerenti ad una vendita sincrona sull'offerta più alta. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il Delegato deve tenere conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme e dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Nel caso in cui sia stato determinante per l'aggiudicazione il termine indicato dall'offerente per il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza,
- h) dopo la vendita sincrona gli importi depositati dagli offerenti a titolo di cauzione saranno, se bonificati, riaccreditati tempestivamente ovvero restituiti a coloro che non siano aggiudicatari;
- i) se la vendita sincrona fissata dovesse andare deserta, il Delegato procederà a fissare una nuova vendita, ribassando il prezzo fino al 25% per ogni tornata d'asta e ciò fino a concorrenza dei tre tentativi di vendita nei 9 mesi di operatività della delega salvo l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 591 cpc, dopodiché provvederà alla trasmissione degli atti al GE come specificato più sopra.

Nel caso non vengano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni il Giudice, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita, salvo che il Delegato non dimostri che il mancato rispetto non sia dipeso da causa a lui imputabile.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VENDITA

Per gli adempimenti successivi alla vendita sincrona, il Delegato si atterrà alle seguenti indicazioni:

- A. Il Delegato comunicherà all'aggiudicatario a mezzo raccomandata o posta elettronica, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'importo del saldo prezzo e delle imposte conseguenti al trasferimento, il termine finale di tale versamento e le coordinate bancarie del conto corrente, intestato alla procedura, da utilizzare per il pagamento, ove previsto, anche in forma rateale.
- B. Il Delegato provvederà ad acquisire la documentazione attestante l'avvenuto versamento del saldo prezzo e degli oneri dovuti dall'aggiudicatario, verificando presso la Banca l'effettivo accredito dell'importo;
- C. In caso di mancato versamento del prezzo e/o anche di una sola rata entro 10 giorni dalla scadenza del termine e/o delle spese e degli oneri di trasferimento dovrà darne tempestivo avviso al G.D. per i provvedimenti ritenuti necessari ai sensi e per gli effetti dall'art. 587 c.p.c4.
- D. Il trasferimento avverrà, a mezzo atto notarile, a cura dell'aggiudicatario.
- E. Le spese di registrazione del trasferimento del marchio sono a carico dell'aggiudicatario così come le spese di cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli;
- F. Ai sensi dell'art. 138 del Dlgs n.30 del 10.02.2005, le trascrizioni presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi e gli adempimenti conseguenti dovranno essere disposti a cura dell'aggiudicatario.

Si comunichi.

Treviso, 25/03/2024

Il G.E.

dott.ssa Giovanna Cafiero